

Circolare n. 7_2014 del 3.02.2014

Ai gentili Clienti Loro sedi

OGGETTO: Rivalutazione beni d'impresa

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza di altre **novità apportate dalla Legge Stabilità 2014,** ossia la possibilità concessa a tutte le imprese di rivalutare beni materiali e immateriali mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva.

Rivalutazione beni d'impresa

La Legge di Stabilità 2014 (commi da 140 a 146 dell'unico articolo) consente a tutte le imprese, in regime di contabilità ordinaria o semplificata, di rivalutare, con effetti civili e fiscali, i beni materiali e immateriali mediante il pagamento sui maggiori valori di un'imposta sostitutiva dell'Irpef/Ires e dell'Irap sui beni ammortizzabili (imposta del 16%) e sugli altri beni (12%).

Secondo il disposto normativo la rivalutazione può essere effettuata, nella generalità dei casi, per i beni iscritti nel bilancio chiuso al 31.12.2012, e va eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo, ossia generalmente nel bilancio al 31.12.2013.

In merito all'ambito oggettivo, il provvedimento prevede che <u>possano essere rivalutati "... i beni</u> <u>d'impresa (...) ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività <u>d'impresa".</u></u>

In particolare:

- possono essere rivalutati anche i beni immateriali consistenti in diritti giuridicamente tutelati quali, ad esempio, i diritti di brevetto industriale, i diritti di concessione, licenze, marchi, know how;
- non sono invece rivalutabili le immobilizzazioni immateriali che non costituiscono beni quali, ad esempio, l'avviamento e, più in generale, i costi pluriennali (costi di impianto, di pubblicità eccetera);

- possono essere rivalutati anche i beni non più presenti nell'attivo patrimoniale, in quanto completamente ammortizzati, e che tuttavia conservano un valore economico (art. 2 del D.M. 13 aprile 2001 n. 162, che trova tuttora per effetto del richiamo effettuato dall'art. 6, comma 1, della Legge di Stabilità 2014);
- > possono altresì essere rivalutati i beni di valore.

Riconoscimento fiscale

Il costo fiscale della rivalutazione è dato da un'imposta sostitutiva di imposte sui redditi e Irap, pari al:

- > 16% sui beni ammortizzabili;
- 12% sugli altri beni.

Anche nella nuova rivalutazione il riconoscimento fiscale dei nuovi valori non sarà immediato:

- quote di ammortamento: sarà necessario attendere il terzo esercizio successivo a quello, nel corso del quale la rivalutazione è eseguita. Considerando che la rivalutazione è eseguita nell'esercizio 2013, le maggiori quote di ammortamento saranno deducibili, dunque, a partire dal 2016;
- plusvalenze e minusvalenze: per le ipotesi di cessione, assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio d'impresa, per le quali si dovrà attendere il quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione e quindi, generalmente, il 2017.

Al saldo di rivalutazione è assegnato lo stesso regime vincolistico del capitale sociale. È prevista la possibilità di affrancare la riserva di rivalutazione tramite il versamento di un imposta sostitutiva del 10 per cento (l'imposta è sostitutiva di imposta sul reddito e di Irap).

A quel punto la riserva potrà anche essere distribuita ai soci.

Punti importanti relativi a questa normativa;

- riguarda tutti i beni aziendali, mobili e immobili, comprese le aree edificabili;
- non è possibile effettuare la rivalutazione soltanto ai fini civilistici.
- > non è previsto il pagamento di interessi in relazione alla rateazione triennale delle imposte sostitutive.

Riepilogo – Effetti fiscali

- La rivalutazione ha un effetto fiscale, subordinato al pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali (calcolata sul maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione) con aliquota del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili.
- 2. La valenza fiscale, ai fini degli ammortamenti, della procedura di rivalutazione opera a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello, con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (2016); ai fini invece di una cessione, ad esempio, la rivalutazione opera a partire dal 4º anno successivo (2017, per esempio, se la rivalutazione viene fatta nel 2013);
- 3. Nel caso in cui prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata effettuata (2017), i beni rivalutati siano ceduti a titolo oneroso o assegnati ai soci, si prenderà in considerazione il costo del bene prima della rivalutazione per determinarne la plusvalenza/minusvalenza, annullando di fatto gli effetti della rivalutazione stessa.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....